Sentenza n. 317/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi — Presidente

Gianpiero D'Alia — Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi — Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **24601** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 44432 reso da **Congiusta Girolamo** (cod. fisc.: CNGGLM58E14I725F), titolare del *camping* "*Caravan Sud*", agente contabile addetto alla riscossione dell'imposta di soggiorno del Comune di Siderno (RC) per l'esercizio 2024. Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026, udita la relazione del giudice relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udite le conclusioni del procuratore regionale s.p.g. dott. Pasquale Pedace. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione comunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 205/2026, relativa al conto giudiziale meglio specificato in epigrafe, il magistrato designato, premesso che il conto è stato sottoscritto dall'agente contabile, che è stato approvato dal responsabile Area 2 programmazione e finanze dell'ente locale, che lo stesso ha rendicontato, a titolo di imposta di soggiorno, una somma pari ad euro 804,00, riscossa presso la struttura ricettiva indicata in epigrafe, che non è stato depositato

il provvedimento di parifica (prodotto in giudizio il 6 luglio 2026), ha preliminarmente sottoposto all'esame del collegio la questione relativa all'ammissibilità del giudizio di conto. Infatti, dopo aver ricostruito l'evoluzione della disciplina giuridica dell'imposta di soggiorno ed esposto gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti al riguardo, ha evidenziato che, alla luce della nuova configurazione normativa recata dall'art. 180, c. 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che ha introdotto il comma 1-*ter* dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011), in forza del quale il gestore è divenuto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che i gestori rivestono la qualifica di "*responsabili d'imposta*" e non più quella di "*agenti contabili*". L'obbligazione diviene, pertanto, di natura tributaria e non implica maneggio di denaro pubblico. Il gestore-albergatore diviene, infatti, debitore in proprio nei confronti dell'ente impositore e non di somme appartenenti a quest'ultimo. Nella fattispecie in esame, è acclarato che la gestione relativa all'imposta di soggiorno è stata resa e rendicontata da una struttura ricettiva, e che, pertanto, l'albergatore non è più da qualificare come "*agente contabile*", ove si consideri che la gestione e il riversamento dell'imposta di soggiorno comportano l'adempimento di un'obbligazione di natura esclusivamente tributaria. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il magistrato designato ha concluso che, in carenza di giurisdizione del giudice contabile, non si debba più istruire il conto giudiziale per la sua evidente inammissibilità.

2. Con decreto presidenziale n. 226/2026 del 27 maggio 2026, regolarmente comunicato, insieme alla relazione del magistrato designato, all'amministrazione, e per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al p.m. contabile è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 13 ottobre 2026.

3. Nell'udienza pubblica del 13 ottobre 2026, il p.m. contabile ha osservato che l'ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni unite della Corte di cassazione non precluderebbe il sindacato giurisdizionale del giudice contabile attesa la indefettibilità del giudizio di conto ai sensi dell'art. 103, c. 2, della Costituzione. Inoltre, nella prospettazione dell'attore pubblico, suffragata da recente giurisprudenza di questa Corte, tra la qualifica di responsabile di imposta e quella di agente contabile sussisterebbe un rapporto di complementarità, con la conseguenza che al gestore dei servizi turistico-ricettivi può esser riconosciuta, oltre alla qualifica di responsabile d'imposta, anche quella di agente contabile e, pertanto, non potrebbe disconoscersi un possibile ambito di concorrenza della giurisdizione contabile. Ha, quindi, concluso rimettendo alle valutazioni del collegio la decisione sulla inammissibilità del giudizio di conto. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione comunale. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Questo collegio condivide le conclusioni del magistrato designato in ordine all'inammissibilità del giudizio di conto. La fattispecie in esame rientra, infatti, a pieno titolo, nel regime di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del d.lgs., n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 180, c. 3, del decreto-legge n. 34 del

2020. Sul punto, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1527/2026, ha affermato che "*a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.*". Infatti, risulta evidente che "*l'espressa qualificazione normativa dell'albergatore quale "responsabile d'imposta", ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all'art. 4, abbia fatto venir meno quel "silenzio normativo" che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura dell'agente contabile*". La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, escluso che con l'entrata in vigore dell'art. 180, c. 3, del decreto-legge n. 34/2020 possa permanere in capo all'albergatore la qualifica di agente contabile e, pertanto, l'obbligo di resa del conto, posto che *"Con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento d'imposta ad opera del cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l'approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di*

accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni". Le argomentazioni della procura regionale in punto di giurisdizione esposte in udienza, seppur pregevoli, si scontrano, tuttavia, con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale in ordine alla giurisdizione del giudice contabile. E' noto, infatti, che, secondo il giudice delle leggi, "*La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica - comprensiva, nella sua storica conformazione, dei giudizi di conto e di responsabilità amministrativa e patrimoniale di dipendenti ed amministratori - è dotata di una generalità soltanto tendenziale, perché l'espansione del suo ambito in via interpretativa, quando sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità per danno erariale, è consentita unicamente in carenza di specifica diversa regolamentazione del legislatore ordinario, abilitato, sulla base del ragionevole apprezzamento degli equilibri costituzionali, ad assegnare la cognizione su alcune fattispecie di responsabilità ad altro giudice; ne deriva la duplice conseguenza che la giurisdizione in relazione alle diverse forme di responsabilità amministrativa richiede l'interposizione della legge ordinaria, cui compete, nel rispetto delle norme costituzionali, la disciplina sostanziale in ordine sia all'oggetto, sia ai soggetti di tale responsabilità, e che, allorché siano in discussione, nei reciproci rapporti fra giurisdizioni, i rispettivi ambiti di competenza, il contrasto non assume, di norma, il carattere di conflitto di attribuzione.*" (cfr. *sentenza n. 385 del 5 novembre 1996*) e che "*(…) in applicazione dell'art. 103 spetta al legislatore la determinazione della sfera di giurisdizione dei giudici (ordinario, amministrativo, contabile, militare ecc.), nell'"interpositio" del legislatore deve quindi individuarsi il limite funzionale delle attribuzioni giudicanti della Corte*

dei conti." (cfr. *sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987*). Anche la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 18 aprile 2024, richiamata dal p.m. contabile, ha, tra l'altro, ribadito che l'attribuzione della qualifica di agente contabile rientra nella competenza legislativa esclusiva statale. In considerazione delle richiamate decisioni della Corte costituzionale, la Corte di cassazione, con l'ordinanza sopra indicata, ha chiarito che, a seguito dell'intervento legislativo, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, con il venir meno della loro qualifica di agenti contabili e del conseguente obbligo di resa del conto. Tuttavia, il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al titolare della struttura ricettiva non comporta, come sembra prefigurare la tesi del procuratore regionale, il venire meno in assoluto del giudizio di conto *in subiecta materia*, potendosene infatti configurare la sussistenza nei casi in cui, sulla base dei regolamenti comunali disciplinanti il servizio finanziario, fosse prevista una figura interna all'ente impositore che, preposta alla verifica dell'esatto versamento delle somme da parte del gestore privato, è a tale scopo onerata della tenuta di un apposito fondo su cui allocare le somme versate per il tempo occorrente all'espletamento dei controlli e del definitivo riversamento sul conto di tesoreria; in tal caso, appare plausibile ritenere che di detto fondo il soggetto incaricato non può che rendere il conto, avendone evidentemente assunto gli obblighi di servizio propri dell'agente contabile rispetto a somme che, una volta entrate nella sfera finanziaria e patrimoniale dell'amministrazione comunale, non più rilevano per la loro natura tributaria/impositiva, che la Corte Suprema di cassazione ha invece ritenuto dirimente per la configurazione del gestore

quale responsabile d'imposta, come tale non più soggetto alla giurisdizione di responsabilità amministrativo-contabile. Da qui la inammissibilità del giudizio di conto per la carenza in capo al gestore della struttura della qualifica di agente contabile nei termini sopra esposti.

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il conto giudiziale n. 44432. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 20/10/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente